



ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEL BRILLAMENTO (ASB)¹

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER L'ISTRUZIONE AI PERMESSI
D'ESPLOSIVI (SAFAS)**

**Regolamento di formazione
per
il permesso di brillamento**

Brillamenti subacquei (UW)

Brillamenti di edifici (BA)

e il

permesso d'uso per

Cariche esplosive di salvataggio (RS)

Valvole ad apertura rapida (SV)

Cartucce per la saldatura (SS)

Edizione 2005

¹ denominazione precedente: Associazione Svizzera degli Specialisti del Brillamento ASSB

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

1	Disposizioni generali	Pagina 3
2	Organizzazione	Pagina 3
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tassa d'iscrizione	Pagina 6
4	Svolgimento della formazione	Pagina 8
5	Piano e tempi di formazione	Pagina 9
6	Attestato di frequenza	Pagina 11
7	Protezione giuridica	Pagina 11
8	Copertura dei costi	Pagina 11
9	Disposizioni finali	Pagina 11

Visto l'art. 14 della Legge Federale sugli Esplosivi (LEspl) del 25 marzo 1977 e l'art. 62 della relativa Ordinanza (OEspl) del 27 novembre 2000, gli organi responsabili rilasciano secondo l'art. 1 il seguente regolamento:

1 Disposizioni generali

Alfine di semplificare la formulazione linguistica, il testo di regolamento menziona solo la forma maschile, la femminile è sottintesa.

Art. 1 Organi responsabili

1.1 Le associazioni seguenti costituiscono gli organi responsabili della formazione in vista del rilascio del permesso di brillamento e del permesso d'uso per brillamenti subacquei (UW), brillamenti di edifici (BA), cariche esplosive di salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV) e cartucce di saldatura (SS):

- Associazione Svizzera del Brillamento ASB¹
- L'Associazione Svizzera per l'Istruzione ai Permessi d'Esplosivi SAFAS

Gli organi sopraccitati sono responsabili per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo della formazione

Con questa formazione il candidato acquisisce le conoscenze necessarie per ottenere il permesso di brillamento rispettivamente il permesso d'uso per brillamenti subacquei (UW), brillamenti di edifici (BA), cariche esplosive di salvataggio (RS), valvole ad apertura rapida (SV) e cartucce di saldatura (SS).

2 Organizzazione

Art. 3 Circondari di formazione

Per lo svolgimento della formazione sono costituiti i seguenti circondari:

Per ASB¹

- Circondario I per i candidati di tutta la Svizzera.

Per SAFAS

- Circondario II per i candidati di tutta la Svizzera.

Art. 4 Organi

Per lo svolgimento della formazione sono costituiti i seguenti organi:

- una Commissione di Brillamenti (CB)
- una Commissione di Circondario (CC) per ogni circondario.

¹ denominazione precedente: Associazione Svizzera degli Specialisti del Brillamento ASSB

Art. 5 Composizione degli organi

5.1 Commissione di Brillamento

La Commissione di Brillamento è composta di:

- 3 rappresentanti dell'ASB¹
- 3 rappresentanti della SAFAS
- 1 rappresentante della Suva
- 1 rappresentante dell'Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT), autorità di sorveglianza con voce consultiva.

I presidenti delle Commissioni di Circondario fanno parte della Commissione di Brillamento. Le associazioni responsabili assicurano, a turno e per 4 anni, la presidenza ed il segretario.

La Commissione di Brillamento elegge un vice presidente.

Il rappresentante dell'UFFT è regolarmente invitato alla seduta della Commissione di Brillamento.

5.2 Commissioni di Circondario

Ogni Commissione di Circondario è composta di:

- 5 – 8 rappresentanti degli organi responsabili (se necessario un numero equivalente di supplenti)
- 1 rappresentante della Suva
- 1 rappresentante dell'UFFT (autorità di sorveglianza con voce consultiva)

I membri degli organi responsabili sono designati in maniera autonoma dalle associazioni responsabili e dagli organizzatori di esami.

5.3 Le CB e CC sono le stesse previste dal regolamento d'esame UW, BA, RS, SV e SS.

Art. 6 Compiti degli organi

6.1 La Commissione di Brillamento (CB)

- emana le disposizioni d'esecuzione relative ai corsi;
- fissa le direttive per la coordinazione tra i circondari;
- approva i rapporti annuali di formazione dei diversi circondari;
- presenta agli organi responsabili una domanda per il rilascio e la revisione del regolamento di formazione;
- assicura il contatto con le autorità;
- assicura che la documentazione relativa ai corsi sia conforme alle regole riconosciute dalla tecnica di brillamento.

6.2 Le Commissioni di Circondario

- fissano il programma dei corsi;
- fissano le tasse dei corsi;
- prendono atto delle iscrizioni ai corsi;
- svolgono il corso secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- informano i candidati e l'UFFT sul programma dei corsi;

¹ denominazione precedente: Associazione Svizzera degli Specialisti del Brillamento ASSB

- allestiscono la documentazione dei corsi secondo le direttive della Commissione di Brillamento;
- garantiscono la logistica per lo svolgimento dei corsi;
- decidono sulle ammissioni ai corsi;
- decidono sul rilascio dei permessi di brillamento;
- esaminano istanze e ricorsi;
- applicano le sanzioni disciplinari secondo l'art. 17 del presente regolamento;
- redigono annualmente un rapporto per la Commissione di Brillamento;
- ricordano ai candidati l'obbligo di essere assicurati contro il rischio d'infortuni;
- assicurano il corpo insegnanti;
- nominano il responsabile dei corsi;
- comunicano alla CB le necessarie revisioni della documentazione per i corsi.

Le Commissioni di Circondario possono delegare alcuni compiti al direttore dei corsi, ai propri membri o al segretariato.

Art. 7 Condizioni e procedura d'ammissione

7.1 I membri delle due commissioni (CB e CC) sono eletti dagli organi responsabili per un mandato di 4 anni.
I membri delle Commissioni di Brillamento sono degli esperti del settore di brillamento e devono possedere almeno un permesso di brillamento C.

7.2 I membri della Commissione di Circondario devono possedere almeno un permesso di brillamento B, possedere una provata esperienza ed una adeguata formazione. La Commissione di Brillamento decide in caso di riconoscimenti di altri permessi nonché sulle eccezioni.

7.3 Il corpo insegnanti è composto da tecnici con un'adeguata esperienza e formazione.

7.4 I membri delle due commissioni possono restare in carica per un periodo massimo di 12 anni e fino al raggiungimento del 65 esimo anno d'età. La Commissione di Brillamento può decidere su eventuali eccezioni. La limitazione a 65 anni per i coinvolti alle attività della formazione rimane comunque inderogabile.

Art. 8 Quorum

8.1 La validità delle decisioni delle commissioni è garantita con la presenza di almeno la metà dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

8.2 In caso d'indisponibilità, il presidente è rimpiazzato dal suo vice.

Art. 9 Segretariati

9.1 Il segretariato della Commissione di Brillamento è garantito dall'associazione o dagli organizzatori di corsi che ne detiene la presidenza. Esso si occupa delle questioni amministrative e si incarica della gestione della corrispondenza della Commissione di Brillamento.

9.2 Le questioni amministrative concernenti lo svolgimento dei corsi sono affidate ai segretariati delle Commissioni di Circondario. Questi sono costituiti dalle associazioni o dagli organizzatori di corsi.

Art. 10 Pubblicità, sorveglianza

10.1 I corsi soggiacciono alla sorveglianza dell'UFFT. Essi non sono pubblici. In casi particolari la Commissione di Circondario può derogare tale condizione.

10.2 L'UFFT deve disporre prima dell'inizio dei corsi di:

- programma dei corsi,
- lista del corpo insegnanti,
- la documentazione attuale del corso (se ci sono stati cambiamenti rispetto a quanto in vigore precedentemente).

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, tasse d'iscrizione

Art. 11 Pubblicazione

11.1 I corsi vengono pubblicati nei programma corsi e/o nelle pubblicazioni ufficiali delle associazioni e dagli organizzatori di corsi.

11.2 Di regola, l'ultimo termine d'iscrizione è di tre settimane prima dell'inizio del corso.

Art. 12 Iscrizione

12.1 L'iscrizione deve avvenire per mezzo dei formulari ufficiali, debitamente e totalmente compilati, inviati al segretariato della Commissione di Circondario in questione.

12.2 A tale iscrizione bisogna allegare:

- attestato della polizia (v. art. 13 let. b). Lo stesso ha validità massima di 1 anno.
- delle indicazioni concernenti una comprovata pratica professionale, nonché a corsi già frequentati (copie degli attestati di frequenza).
- copie di permessi già ottenuti.

12.3 I dati inerenti le iscrizioni dei candidati rimangono a disposizione della Commissione di Circondario e trattati in maniera confidenziale.

12.4 Se il numero dei candidati supera i posti disponibili, le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo le date d'inoltro. I candidati in esubero possono iscriversi ad un successivo corso.

12.5 Se per una ragione di insufficienza di candidati, un corso è annullato, le tasse vengono rimborsate. I partecipanti già iscritti dovranno essere informati per tempo su tale annullamento.

Art. 13 Ammissione

13.1 Ai corsi è ammesso il candidato che

- a) è maggiorenne;
- b) è degno di fiducia, e che fornisce un attestato secondo art. 55 OEspl;
- c) ha pagato la tassa del corso nei termini previsti;
- d) può dimostrare di possedere un adeguata esperienza o formazione:
 - 1) **per il permesso „Brillamenti subacquei“ (UW):**
Permesso d'esplosivi B o C e ME oppure l'attestato di frequenza ai corsi B o C e ME;
 - 2) **per il permesso d'uso „Cariche esplosive di salvataggio“ (RS):**
Pratica professionale quale attività principale o secondaria, dalla quale risulta la necessità del permesso RS;
 - 3) **per il permesso „Brillamento di edifici“ (BA):**
Permesso d'esplosivi C e ME, così come un attestato di frequenza ai corsi "Tecnica di base con gli esplosivi" indetti dal Dipartimento Federale per la Difesa la Protezione Civile e lo Sport (DFDPS) ;
 - 4) **per il permesso d'uso „Cartucce per la saldatura“ (SS):**
Pratica professionale quale attività principale o secondaria, dalla quale risulta la necessità del permesso SS;
 - 5) **per il permesso d'uso „Valvole ad apertura rapida“ (SV):**
Pratica professionale quale attività principale o secondaria, dalla quale risulta la necessità del permesso SV.

Su richiesta della Commissione di Circondario, la Commissione di Brillamento può concedere delle eccezioni per quanto riguarda la lett. d.

13.2 La decisione di ammissione o meno al corso è comunicata in forma scritta ai candidati. In caso di decisione negativa, la stessa deve menzionare le motivazioni, la possibilità di ricorso, l'autorità e i relativi termini per l'inoltro di tale ricorso.

13.3 Prima dell'inizio del corso il candidato deve dimostrare la propria identità per mezzo di un documento ufficiale corredato da fotografia.

Art. 14 Tasse d'iscrizione

14.1 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione al corso, il candidato versa la tassa d'iscrizione. La stessa, il cui importo deve essere giustificabile, è fissata in funzione del tipo di corso nonché della durata dello stesso.

14.2 In caso di ripetizione del corso deve essere versata l'intera tassa.

14.3 Al candidato che si ritira entro i termini fissati (art. 16.1) o, con giustificate motivazioni, dopo la decisione d'ammissione, viene rimborsata l'intera tassa dedotti i costi fin a quel momento sopportati.

14.4 Le spese di viaggio, di vitto, di alloggio come qualsiasi altre spese personali sostenute durante il corso, sono a carico del candidato.

4 Svolgimento dei corsi

Art. 15 Svolgimento e convocazione

15.1 I corsi vengono condotti da un membro della Commissione di Circondario.

15.2 Ogni candidato ha il diritto alla formazione in una delle tre lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).

15.3 Non si dovesse raggiungere un minimo di 12 candidati per corso e lingua, allora tale corso può essere annullato.

15.4 Di regola la classe non può superare i 24 candidati. Motivate eccezioni fino ad un massimo di 32 candidati possono venir accordati dalla CB. Per gli esercizi pratici con materiali esplosivi sono ammessi massimo 8 candidati per istruttore.

15.5 La convocazione deve essere inoltrata almeno 14 giorni prima dell'inizio del corso.

Art. 16 Ritiro

16.1 Il candidato può ritirare la sua iscrizione fino a 14 giorni dall'inizio del corso.

16.2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con ragioni valide. Sono considerate ragioni valide:

- servizio militare o protezione civile non previsti;
- malattia, infortunio o maternità;
- decesso in famiglia.

16.3 Il ritiro deve essere comunicato al più presto, in forma scritta al segretariato della Commissione di Circondario.

Art. 17 Allontanamento / assenze

17.1 E' allontanato dal corso chi

- infrange gravemente la disciplina durante il corso;
- mette in pericolo persone o cose altrui;
- si assenta dal corso senza giustificazione.

17.2 E' la Commissione di Circondario che decide sull'allontanamento di un candidato dal corso. Fino al momento che la decisione formale non è stata resa nota, il candidato ha diritto di continuare i corsi sotto riserva, a condizione che non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

17.3 Affinché il candidato ottenga un attestato di frequenza al corso, deve almeno aver presenziato all' 80% delle lezioni. La Commissione di Circondario decide su eventuali eccezioni.

17.4 L'organizzatore del corso può, se il candidato ha motivato le sue assenze al corso, recuperare le lezioni secondo art. 17.3.

Art. 18 Documentazione, mezzi ausiliari, materiale per corsi

18.1 La documentazione del corso deve corrispondere alle prescrizioni di legge sugli esplosivi ed alla relativa Ordinanza. L'organizzatore del corso consegna la documentazione ad ogni partecipante.

18.2 Il materiale necessario per scrivere, per disegnare, una calcolatrice, il casco di protezione come pure indumenti e scarpe adeguate sono a carico direttamente del partecipante.

18.3 Il materiale esplosivo e i mezzi d'innesco vengono messi a disposizione dagli organizzatori del corso. Per le esercitazioni pratiche ogni gruppo deve poter disporre di almeno una cassa da minatore completa di tutti i suoi accessori.

5 Piano e tempi di formazione

I piani di formazione devono corrispondere alle prescrizioni di legge sugli esplosivi ed alla relativa Ordinanza, come pure alle esigenze del brillamento in Svizzera.

Art. 19 Materie di formazione

19.1 La formazione per **brillamenti subacquei (UW)** comprende le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia		Ore			
		lezione	pratico	demo	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto	4.00			4.00
2	Conoscenza del materiale / Materie esplosive e mezzi d'innesco	1.00	1.00		2.00
3	Effetti sulle adiacenze	1.50		0.50	2.00
4	Materiale esplosivo ed accessori	1.00	2.00	0.50	3.50
5	Tecnica di brillamento / Preparazione del lavoro	6.50	4.00		10.50
	Totale	14.00	7.00	1.00	22.00

19.2 La formazione per **brillamenti di edifici (BA)** comprende le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia		Ore			
		lezione	pratico	demo	Totale
1	Conoscenze tecniche sul brillamento di edifici	4.00			4.00
2	Conoscenza della costruzione e della sue caratteristiche fisiche	1.00			1.00
	Totale	5.00			5.00

19.3 La formazione per il permesso d'uso di **cariche esplosive di salvataggio (RS)** comprende le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia		Ore			
		lezione	pratico	demo	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto	2.25			2.25
2	Cariche esplosive di salvataggio / Effetti sulle adiacenze	2.25			2.25
3	Impiego delle cariche esplosive di salvataggio		2.00		2.00
	Totale	4.50	2.00	0.00	6.50

19.4 La formazione per il permesso d'uso di **valvole ad apertura rapida (SV)** comprende le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia		Ore			
		lezione	pratico	demo	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto	2.00			2.00
2	Valvole ad apertura rapida / Effetti sulle adiacenze	0.50	0.50		1.00
3	Mezzi d'innesco elettrici	1.00	0.50		1.50
	Totale	3.50	1.00	0.00	4.50

19.5 La formazione per il permesso d'uso di **cartucce per la saldatura (SS)** comprende le seguenti materie, definite in contenuto e tempi nel seguente modo:

Materia		Ore			
		lezione	pratico	demo	Totale
1	Prescrizioni legali / Trasporto	2.25			2.25
2	Cartucce per la saldatura / Effetti sulle adiacenze	0.50	0.50		1.00
3	Mezzi d'innesco elettrici, pirotecnici e tubolari	1.75	1.50		3.25
	Totale	4.50	2.00	0.00	6.50

19.6 I singoli obiettivi sono indicati nella guida metodica² relativa al Regolamento di Formazione rispettivamente al Regolamento d'Esame per i permessi di Brillamento.

19.7 La Commissione di Brillamento attualizza ad intervalli regolari la guida metodica. In caso di importanti modifiche, essa deve interpellare il comitato d'esperti sugli esplosivi (CESP) per approvazione.

6 Attestato di frequenza

Art. 20 Attestato di frequenza

A corso ultimato ogni partecipante riceve dall'organizzatore del corso un attestato di frequenza al corso.

7 Protezione giuridica

Art. 21 Ricorsi

21.1 Contro le decisioni delle Commissioni di Circondario riguardante la non ammissione ai corsi, è data facoltà di ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla loro intimazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

21.2 L'UFFT decide quale prima istanza. La sua decisione può essere impugnata davanti alla Commissione dei ricorsi del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica entro 30 giorni dalla sua notifica, la quale decide in maniera irrevocabile.

² La guida metodica può essere richiesta presso il segretariato delle Commissioni di Circondario

8 Copertura dei costi

Art. 22 Indennizzi, conteggi

22.1 I membri della Commissione di Brillamento e delle Commissioni di Circondario e il corpo insegnanti, sono indennizzati dalle associazioni responsabili rispettivamente dagli organizzatori dei corsi che rappresentano.

22.2 Le associazioni responsabili rispettivamente gli organizzatori dei corsi si prendono a carico i costi non coperti dalle tasse d'iscrizioni o da altre entrate.

Qualsiasi compensazione tra associazioni e organizzatori dei corsi, rispettivamente, per coprire eventuali deficit, sono esclusi.

9 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione del diritto vigente

23.1 Il regolamento sulla formazione e sugli esami per **Brillamenti subacquei (UW)** del 20.12.1993 della ASSB, il regolamento sulla formazione e sugli esami per le **Cariche esplosive di salvataggio (RS)** del 06.04.1992 della SAFAS, il regolamento sulla formazione e sugli esami per i **Brillamenti di edifici (BA)** del 04.06.1993 della ASSB, il regolamento sulla formazione per il rilascio del permesso d'uso di **Pezzi pirotecnici / Cartucce la saldatura (SS)** del 11.11.1985 della ASSB, il regolamento per il permesso d'uso di **Pezzi pirotecnici / Valvole ad apertura rapida (SV)** del 18.10.1996 della ASSB sono abrogati.

Art. 24 Disposizioni transitorie

I primi corsi secondo il presente regolamento avverranno nel 2002.

Art. 25 Entrata in vigore

25.1 Il presente regolamento per i permessi UW, BA, RS, SV e SS entrano in vigore con l'approvazione dell'UFFT. L'organo responsabile dei corsi è incaricato della sua applicazione.

25.2 Il presente regolamento fa testo nella versione originale in lingua tedesca. Esiste anche una versione in italiano e francese.

Art. 26 Rilasciato

Zurigo, il 15 luglio 2002

ASSB

firm. R.Müller

firm. D.Schmucki

SAFAS

firm. J.Boutellier

firm. i.V. W.Köchli

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il 17 dicembre 2002

Ufficio Federale per la Formazione Professionale e la Tecnologia

Il direttore: firm. Eric Fumeaux